

DELIBERA N. 14/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV LIBERA SPA (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TVL") PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6, D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

(F. 141/11/SM – CRC)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Toscana;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie*”

nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Toscana CONT/21/2011, datato 19/09/2011, e notificato in data 22/09/2011, con il quale è stata contestata alla società TV LIBERA SPA avente sede a Pistoia, in Via Monteleonese n. 95/21, esercente l’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale TVL la violazione nel paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’art. 34, comma 6 Decreto Leg.vo 177/2005, per aver trasmesso in data 5 ottobre 2010 una telepromozione, dalle ore 18.43 alle ore 18.50, che al suo interno pubblicizza anche bevande superalcoliche;

VISTE le videoregistrazioni del filmato oggetto di contestazione trasmesse dal Corecom Toscana insieme alla documentazione sopraccitata;

VISTE le memorie giustificative in data 07/10/2011 Prot. 16089/1.11.12.7, così come integrate sia in sede di audizione, che si è tenuta in data 18/10/2011 presso gli uffici del Corecom, sia dalle ulteriori memorie difensive in data 21/10/2011 Prot. 17388/1.11.12.7 con le quali la parte ha fatto notare che la telepromozione dell’Azienda Agricola Il Baggiolo è incentrata sulla presentazione delle attività dell’azienda legate alle confetture e che la parte riferita alla presentazione delle bevande è comunque molto breve e residuale rispetto all’intera telepromozione;

VISTA la proposta di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame redatta dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana il 18 novembre 2011, trasmessa con nota protocollata al n. 0066401 del 28 novembre 2011, con la quale il Comitato ha ritenuto:

- la presentazione del Mirtillino, Gineprino, Nocino e Archibugio, nell’ambito della telepromozione che è andata in onda a ridosso della fascia limite, è marginale rispetto al complesso dei prodotti illustrati;

- il Mirtillino, Gineprino, Nocino e Archibugio non sono mai citati quali superalcolici o alcolici e non sono dal punto di vista visivo immediatamente riconoscibili come tali;

- la fattispecie contestata, ove non si giunga all’archiviazione per i motivi sopra esposti, comporta oltre all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 a 70.000,00 euro, l’automatica riduzione dei contributi ministeriali, previsti dal decreto n. 292/2004, nella misura del 30% (art. 2, comma 2, del decreto citato), incidendo fortemente sulle condizioni economiche dell’emittente locale;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni non possa trovare accoglimento in quanto:

- le circostanze che la telepromozione sia andata in onda dalle 18:43 alle 18:50 e quindi a ridosso del termine dalla fascia c.d. protetta (dalle 16:00 alle 19:00) e che la promozione delle bevande contestate sia quantitativamente marginale rispetto all’intera

telepromozione non rilevano nel caso di specie in quanto, ai sensi del paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, la messa in onda di pubblicità in favore di bevande superalcoliche è comunque vietata nella fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);

- le bevande pubblicizzate vengono comunque presentate come liquori o digestivi e in più occasioni sono inquadrare bottiglie poste su mensole alcune delle quali con etichette ben visibili e quindi immediatamente riconoscibili sulle quali sono riportati termini quali "Grappa" ecc.; nel caso del Mirtillino la gestrice dell'azienda finanche dichiara che la bevanda "è buona da mettere sul gelato";

- non si rinviene nell'ordinamento di competenza una norma che consenta di procedere all'archiviazione a fronte di fattispecie di violazione di norme imperative, quali paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, con la motivazione che l'irrogazione di sanzione possa incidere "*fortemente sulle condizioni economiche dell'emittente locale...*", poiché la disposizione sostanziale prevede che nella fascia oraria c.d protetta (dalla ore 16:00 alle ore 19:00) sia evitata la pubblicità in favore di bevande superalcoliche, indipendentemente dalla loro durata, dalla loro collocazione all'interno della citata fascia oraria e dalle modalità di presentazione del prodotto;

CONSIDERATO che il paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 prevede che nella fascia oraria c.d protetta (dalla ore 16:00 alle ore 19:00) sia evitata la pubblicità in favore di bevande superalcoliche;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi degli articoli 35, comma 2 e dell'articolo 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila /00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: pur se in linea teorica risulterebbe elevata - stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolici durante la fascia protetta, ore 16-19, in violazione delle norme poste a tutela dei minori – la potenziale nocività del comportamento dell'emittente appare parzialmente mitigata dal fatto che non trattasi di spot specifico di superalcolico, ma di telepromozione non finalizzata esclusivamente alla pubblicizzazione di bevande superalcoliche, anche se va comunque tenuto conto che i riferimenti nel programma ai superalcolici appaiono plurimi ed insistiti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TV LIBERA SPA è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto deve dotarsi di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare, anche in considerazione della riduzione della sanzione ad un quinto per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale prevista dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società TV LIBERA SPA avente sede a Pistoia, in Via Monteleonese n. 95/21, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale TVL di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione della disposizione contenuta nel paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6 Decreto Leg.vo 177/2005

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 14/12/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 14/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola